

diritto forza esecutiva nel Belgio: bisognava adunque sapere qual forza avrebbero questi atti, dopo la sua separazione dalla Francia. Il 9 settembre, il governo generale decise che i giudizi emessi ed i contratti stipulati in Francia, non avrebbero veruna esecuzione nel Belgio: che i contratti riguarderebbono come semplici promesse, e che, non ostante quei giudizi, gli abitanti belgici, potrebbero ancora discutere i loro diritti dinanzi ai tribunali.

Siccome questa disposizione, per la sua generalità, presentavasi in qualche modo equivoca, così il 29 novembre successivo fu stabilito, che dessa non estendevasi, che sopra i giudizi od atti emessi o stipulati in Francia, posteriormente al 31 gennaio 1814.

Il codice penale emanato sotto l'impero, contiene disposizioni estremamente rigorose su taluni casi, le quali modificate esser non ponno che dal sovrano. Per questi casi il governo generale, investì le corti di assisa di un poter moderativo, decidendo, nel 9 settembre, che quando il codice porti la pena di reclusione, a circostanze mitiganti, le corti potranno pronunciare tal pena, senza farla precedere dalla pubblica esposizione, od anche ridurla ad una prigionia non minore di otto giorni, se il danno recato non superi cinquanta franchi.

Moltissimi francesi cransi stabiliti nel Belgio, e parecchi vi coprivano impieghi dietro nomina del governo. Era dunque ingiusto il privarneli, ma in causa delle circostanze, divenuti stranieri, era pur giusto che il governo adoperasse de' mezzi atti ad assicurarsi della loro fedeltà, colla rinuncia alla antica patria; per cui, con decreto 22 settembre, furono obbligati a chieder lettere di cittadinanza entro un intervallo determinato.

Il domani pubblicaronsi savissime disposizioni sulla libertà della stampa, la tipografia, la libreria ed i giornali. Vennero abrogate le leggi francesi su tale rapporto; e si disse ognuno responsabile di ciò che scrive e pubblica, di ciò che stampa, vende o distribuisce. Lo stampatore non è rispondente che quando l'autore non è indicato: tutto ciò che si pubblica stampato, senza nome di autore e senza l'indicazione dell'anno e del luogo, viene qualificato libello. La proprietà delle opere è assicurata agli autori e loro eredi